

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi****OGGETTO:** Rifornimenti con scheda carburante dal 1.07.2018

Il D. L. 28.06.2018, n. 79 ha differito al 1.01.2019 l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica per la cessione di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione per i soggetti passivi Iva.

Di conseguenza, si potranno ancora utilizzare, fino al 31.12.2018, le schede carburante per documentare le spese e dedurre i costi sostenuti nonché per la detrazione dell'Iva.

È rimasto, tuttavia, fissato all'1.07.2018 il termine dal quale, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva è necessario che il relativo pagamento avvenga esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate o altro mezzo ritenuto idoneo.

Sono validi strumenti di pagamento:

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;

b) quelli elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo si ricordano:

- addebito diretto;

- bonifico bancario o postale;

- bollettino postale;

- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Pertanto, la fattura elettronica sui carburanti sarà facoltativa fino al 31.12.2018 mentre resta in vigore dal 1.07.2018 l'obbligo del pagamento con mezzi diversi dal contante per la detrazione e la deduzione del costo.

Invitiamo pertanto i gentili clienti a trascrivere nella scheda carburante dal 1.07.2018 solo ed esclusivamente gli importi relativi a rifornimenti pagati con mezzi diversi dal contante, facendo quindi attenzione anche alla data del rifornimento.

Anche per gli acquisti effettuati presso self-service è necessario fare attenzione alla modalità di pagamento, conservando la documentazione necessaria per dimostrare di aver effettuato il pagamento con strumenti tracciabili.

Lo Studio, in fase di registrazione della scheda carburante, non verificherà la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con i documenti attestanti i pagamenti tracciati, presumendo che tutti gli importi trascritti sulla scheda carburante corrispondano ai soli pagamenti di carburante effettuati con strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Eventuali contestazioni future per la mancata coincidenza tra pagamento tracciabile e rifornimento riportato sulla scheda carburante saranno pertanto di esclusiva responsabilità del contribuente che dovrà documentare l'esistenza del pagamento.

Si ricorda inoltre che la proroga non riguarda l'intera filiera dei carburanti, bensì le sole cessioni di carburanti per autotrazione effettuate dai gestori di impianti stradali di distribuzione. Conseguentemente l'obbligo di fattura elettronica decorre dall'1.07.2018 per tutte le altre fattispecie di cessioni di carburanti per motori per uso autotrazione.

Il D.L. 79/2018 non interviene nemmeno sull'obbligo della fattura elettronica per prestazioni dei subappaltatori che operano nella filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la Pubblica Amministrazione; pertanto tali soggetti sono obbligati dall'1.07.2018 a emettere fatture elettroniche all'appaltatore.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Rag. Lucchesi Giuseppe